

Rapporto della Commissione del Piano regolatore sul MM. 50 e il MM. 50bis concernenti l'adozione di una variante al Piano regolatore della città di Locarno e una contestuale variante al Piano regolatore della città di Locarno – Settore 2 e al Piano regolatore particolareggiato del quartiere Rusca, riguardanti i beni culturali.

Locarno, 17 marzo 2020

Egregio sig. Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,

la Commissione del Piano regolatore (CPR) ha attentamente esaminato il MM. 50 del 17 aprile 2018 e il relativo complemento MM. 50bis del 27 febbraio 2020 demandatigli dal Consiglio Comunale e propone di approvarli con l'aggiunta di un emendamento.

I. INTRODUZIONE

Le varianti di PR proposte dal MM. 50 e il relativo complemento MM. 50bis riguardano in primo luogo il tema dei beni culturali. Il MM. 50 (modificato attraverso il MM. 50bis) prevede infatti l'adozione di una serie di nuove norme riguardanti la protezione degli edifici ritenuti meritevoli e il contributo finanziario che l'ente pubblico sarà chiamato a sostenere e illustra i singoli edifici che adempiono ai criteri previsti dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC). Contemporaneamente tuttavia, il Municipio propone anche alcune modifiche alle norme di attuazione di diversi comparti sul territorio cittadino. Le varianti proposte dal MM. 50 e dal relativo complemento MM. 50bis concernono infatti anche l'introduzione di alcuni nuovi articoli nel Piano Particolareggiato del Quartiere Rusca (PRP.QR) e del settore 2 del PR (PR.SE2). Queste modifiche non sono di poco conto e verranno illustrate in dettaglio nel presente rapporto. L'unione di questi due aspetti rende l'analisi del MM. 50 e del relativo complemento MM. 50bis particolarmente complessa. Da ciò deriva anche la tecnicità del rapporto.

A. Istoriato del MM. 50

Il MM. 50 ha avuto un iter lungo e complesso ben prima del suo arrivo sul tavolo della CPR. Nel luglio del 2012, il Dipartimento del territorio ha consegnato al Municipio di Locarno il risultato del censimento effettuato dall'Ufficio dei beni culturali cantonale, comprendente una lista di proposte di circa 250 edifici e manufatti della città meritevoli di essere tutelati. Il Municipio ha in seguito affidato un mandato di consulenza all'architetto Fabio Giacomazzi in qualità di pianificatore e, sulla base delle sue valutazioni, nel febbraio 2015 ha presentato

una richiesta di esame preliminare al Dipartimento del territorio. Quest'ultimo ha a sua volta emesso il proprio rapporto nell'agosto del 2016. Il Municipio ha infine elaborato il MM. 50 che è stato poi sottoposto al Consiglio Comunale e demandato alla CPR nel maggio del 2018.

Nei primi mesi di lavori commissionali, la CPR ha dovuto procedere all'analisi di una parte del MM. 50 sotto particolare pressione. In accompagnamento alla proposta di modifica pianificatoria il Municipio aveva infatti istituito una zona di pianificazione comunale basata sugli artt. 57-61 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale che tutelava temporaneamente tutti gli oggetti proposti dall'Ufficio dei beni culturali cantonale in attesa di poter formulare la proposta di tutela, avvenuta poi per mezzo del MM. 50. La validità di questa zona di pianificazione si è estinta il 14 luglio 2018, solamente due mesi dopo che il MM. 50 è stato demandato alla CPR. Senza l'intervento della CPR ciò avrebbe significato che tutti gli oggetti che non erano stati inseriti nella lista del MM. 50 dal Municipio avrebbero potuto essere liberamente modificati o perfino demoliti. La CPR ha pertanto avuto soltanto poche settimane per analizzare il voluminoso incarto e prendere alcune decisioni di "pre-protezione" prima della scadenza della validità della zona di pianificazione. Queste scelte hanno interessato alcuni (pochi) oggetti che a mente della CPR andavano protetti temporaneamente perché ritenuti meritevoli perlomeno di venir valutati più approfonditamente e proposti al Consiglio Comunale per eventualmente essere tutelati.

Nei mesi successivi la CPR ha analizzato il resto del MM. 50 e nel luglio del 2019 ha sottoposto al Municipio le proprie considerazioni. Quest'ultimo ha comunicato solamente nel febbraio 2020, e pertanto a ridosso della fine della legislatura, alla CPR di aver accettato una parte delle modifiche proposte. Ciò ha ulteriormente posto sotto pressione la CPR nella sua analisi delle considerazioni del Municipio. I risultati delle discussioni che ne sono seguite sono il MM. 50bis e il presente rapporto.

B. Considerazioni generali preliminari

Nella sua analisi del MM. 50, la CPR ha purtroppo riscontrato diverse difficoltà. In un primo momento i commissari hanno dovuto porsi delle domande fondamentali per poter svolgere il compito chiamati ad assolvere pur non essendo esperti in materia: *“cosa è un Bene Culturale? Cosa significa tutelare un bene culturale (nel nostro caso un bene culturale Locale) e quali sono le conseguenze che derivano da una simile tutela?”*.

La tutela di un Bene Culturale è il riconoscimento specifico del valore storico, architettonico, artistico e/o urbanistico di alcuni oggetti (o parti di oggetti) che si distinguono dal resto del patrimonio costruito e che vengono protetti in quanto testimonianze per il futuro. Ciò avviene proprio per evitare la perdita – come avvenuto nel recente passato della nostra città (e non solo) – di importanti oggetti, quali per esempio molte ville ottocentesche presenti nel Quartiere Nuovo e nel Quartiere Campagna, per le quali non vigeva e non vige tuttora nessun tipo di protezione nemmeno a livello pianificatorio.

A prescindere dagli aspetti tecnici, nell'affrontare il suo compito la CPR si è presto resa conto che a livello politico vi sono molti aspetti poco chiari, complessi e controversi (non chiaramente regolamentati) che rendono particolarmente difficile la scelta degli oggetti degni

di tutela. Primo fra tutti la revisione della LBC attualmente al vaglio del Gran Consiglio. Aspetti quali i contributi finanziari da parte dell'ente pubblico ai quali i proprietari di beni protetti hanno diritto, l'incidenza economica della misura di protezione sul bene o su parte di esso e le limitazioni che derivano dalla protezione sono tutti aspetti che tendono a inibire la volontà politica alla tutela. A parere della commissione questi aspetti sono evidentemente importanti ma devono essere inseriti nella lunga serie di elementi di valutazione che vanno presi in considerazione. La sensibilità nel giudicare l'importanza di una testimonianza storica – testimonianza che fa parte della nostra cultura – dovrebbe in questo genere di valutazione avere un peso preponderante. Purtroppo tuttavia a volte un bene culturale è considerato spesso un ostacolo, qualcosa di negativo. Questa visione, piuttosto generalizzata, sposta ciononostante l'attenzione da quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale: la tutela. Tutelare un oggetto significa infatti in primo luogo riconoscere il valore dello stesso, e non il contrario.

Infine, per la CPR è stato importante non avere una posizione estremamente protezionistica e statica nei confronti degli oggetti sottoposti a valutazione. Come già precedentemente citato infatti, si è cercato di individuare un numero limitato di oggetti meritevoli da tramandare ai posteri, consci dell'impatto finanziario che tali protezioni possono avere.

La CPR non si è tuttavia dovuta confrontare solamente con le difficoltà dovute ai principi elencati poc'anzi. Se alcuni ostacoli sono effettivamente dovuti puramente alla tecnicità e soggettività delle scelte dei singoli edifici, altri sono purtroppo da ricondurre alla maniera con la quale la documentazione è stata preparata e presentata da parte degli uffici cantonali. Durante i lavori commissionali, infatti, i commissari hanno dovuto più volte constatare le numerose imprecisioni e gli errori contenuti nelle schede del censimento consegnato dal Dipartimento del territorio quali foto errate o di scarsa utilità per la comprensione dell'oggetto, numeri delle vie sbagliati, date di edificazione e in alcuni casi anche addirittura indicazioni di paternità delle opere non corretti. La CPR ha inoltre ritenuto impreciso il lavoro svolto sulla determinazione dei perimetri di rispetto dei beni culturali cantonali, rivelatasi non uniforme e coerente in diversi casi. Il censimento ha infine catalogato una serie di edifici sicuramente di pregio, ma ne ha purtroppo tralasciati molti altri. La CPR ha tenuto conto di tutto ciò e nella sua presa di posizione del luglio 2019 all'indirizzo del Municipio ha pertanto proposto l'aggiunta di alcuni oggetti ritenuti troppo importanti per essere tralasciati, stralciandone al contempo altri. Questo processo ha reso più difficile e dispendioso in termini di tempo il lavoro della CPR.

Conscia delle particolarità dei singoli edifici e degli aspetti tecnici del messaggio, prima di proporre delle modifiche al MM. 50 la CPR ha ritenuto imprescindibile consultare tutti gli attori coinvolti, procedendo alle audizioni del Municipio (capodicastero avvocato Paolo Caroni), dei Servizi del territorio, dell'architetto Fabio Giacomazzi in qualità di pianificatore responsabile, dell'Ufficio dei beni culturali cantonale (Katja Bigger e Giulio Foletti) e dell'architetto Paolo Canevascini, che ha potuto rispondere alle domande dei commissari in relazione alla zona che interessa il concorso di progetto per gli spazi pubblici del centro urbano nel quadro del quale egli ricopre il ruolo di coordinatore. La CPR ha infine evidentemente proceduto ad alcune sedute "extra muros", percorrendo le vie cittadine per

poter valutare direttamente (ma comunque solamente dall'esterno, per gli oggetti privati) gli edifici interessati dalla protezione.

Il presente rapporto è il sunto di questi due anni di lavoro e racchiude le considerazioni dei commissari sul MM. 50 e sul MM. 50bis.

II. LE PROPOSTE DI MODIFICHE PIANIFICATORIE DEL MM. 50 E MM. 50BIS

Come sollevato in precedenza, il MM. 50 e il MM. 50bis racchiudono diverse proposte di modifiche pianificatorie che interessano i seguenti oggetti e le seguenti zone:

- singoli beni di interesse cantonale e relativi perimetri di rispetto;
- singoli beni di interesse locale;
- comparto di via alla Basilica (zona residenziale pedemontana);
- isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini;
- isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo;
- isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo.

Qui di seguito verranno illustrati i punti principali delle singole proposte di modifiche pianificatorie contenute nel messaggio e nel suo complemento e le considerazioni della CPR in merito.

A. I beni di interesse cantonale

1. Perché i beni di interesse cantonale sono parte del presente messaggio

L'istituzione dei beni culturali immobili di interesse cantonale avviene nell'ambito della procedura pianificatoria di adozione dei piani regolatori e rientra pertanto nel presente esercizio del Consiglio Comunale. Gli oggetti e i loro perimetri di rispetto vengono tuttavia meramente ripresi dall'autorità comunale, che non ha margine di manovra per modificare gli stessi.

2. I singoli beni di interesse cantonale e i relativi perimetri di rispetto

L'ufficio dei beni culturali cantonale propone, in aggiunta alle tutele di beni di interesse cantonale già in vigore, quattro nuovi edifici del moderno: le scuole medie di Via Varesi con relativo arredo esterno, le scuole elementari ai Saleggi, Casa Bianchetti a Locarno-Monti e lo stabile OFIMA. L'Ufficio dei beni culturali cantonale conferma inoltre la proposta di protezione o l'ampliamento di quella già in vigore di Palazzo Morettini con giardino (Biblioteca cantonale), del complesso della Funicolare Madonna del Sasso, di Casa Rusca Bellerio con giardino, di Casorella con giardino, di Casa dei Canonici con giardino, di Casa Rusca con corte, di Casa Fiori con giardino, del Palazzo del Pretorio e infine, oltre ad alcuni oggetti, ha anche formalizzato l'intenzione di istituire il bene culturale cantonale di Piazza

Grande (composto dalla superficie della piazza, dalla fascia edificata che delimita la piazza stessa e dagli imbocchi delle vie e viottoli che portano alla città vecchia).

Le tutele sono accompagnate dai relativi perimetri di rispetto entro i quali, secondo la legge sulla protezione dei beni culturali, *“non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto”* (cfr. art. 22 para. 2 LBC).

3. I perimetri di rispetto dei beni di interesse cantonale non sono stati definiti seguendo dei criteri chiari

Nel MM. 50 il Municipio, ben conscio che i perimetri di rispetto dei beni culturali di interesse cantonale sono prerogativa del Cantone, esprime la sua contrarietà alla grande estensione degli stessi per rapporto agli oggetti tutelati e ne propone altri (allegati al messaggio) che si limitano alla sola interazione visiva con l'oggetto tutelato. La CPR ha constatato che i perimetri (sia nella versione proposta dal Cantone che in quella proposta dal Municipio) non sono stati definiti seguendo dei criteri chiari e coerenti. Gli stessi non rispettano inoltre i criteri presentati dai funzionari cantonali durante l'audizione dell'8 ottobre 2018. Nonostante la loro importanza rimanga assolutamente incontestata, la loro definizione è pertanto ritenuta insoddisfacente. Consapevole della assoluta libertà di cui gode il Cantone nella definizione dei perimetri dei beni culturali cantonali, la CPR ha comunque deciso di proporre di non approvare né i perimetri dei beni culturali cantonali proposti dal Cantone, né quelli proposti dal Municipio, e di proporre al Cantone di rivalutarli in base a criteri meglio definiti cercando di venire incontro alle richieste del Municipio.

Alla base della decisione della CPR di proporre di rifiutare l'adozione dei perimetri proposti vi è la chiara discrepanza tra l'estensione dei perimetri e le specifiche indicazioni contenute nel documento del DFI edito dalla Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) *“Tutela del contesto dei monumenti storici”, Documento fondamentale del 22 giugno 2018, Prima versione del 17 ottobre 2008*. Questo documento fornisce chiare indicazioni sulle modalità di determinazione dei perimetri di tutela, evidenziando in particolare che il contesto rilevante di un monumento storico deve essere descritto nel quadro di un'analisi dettagliata, che passa attraverso la ricostruzione della storia del monumento e del suo contesto, documentandone eventuali valori o significati simbolici nonché determinandone l'effetto visivo (da vicino come da lontano) e il suo valore. Le indicazioni della CFMS affermano che il rapporto tra monumento e contesto dal punto di vista strutturale, funzionale e visivo deve essere verificato sotto molteplici aspetti. Inoltre per la percezione visiva risulta determinante la prospettiva dell'occhio umano da ogni punto rilevante pubblicamente accessibile.

In conclusione, l'applicazione di queste indicazioni non risulta essere stata alla base delle scelte e delle proposte formulate per la determinazione di tutti i perimetri di tutela proposti con il MM. 50.

Le richieste della CPR sono state accettate dal Municipio e riprese nel MM. 50bis, che pertanto non prevede i perimetri di rispetto dei beni di interesse cantonale. In questa sede rinnoviamo l'invito al Cantone a ridefinirli tenendo conto delle osservazioni di cui sopra.

B. Singoli beni di interesse locale

Punto focale del MM. 50 e del MM. 50bis sono le proposte relative alle tutele dei beni di interesse locale. Qui di seguito sono dapprima illustrate le modifiche agli articoli del PR che riguardano gli effetti della protezione e il contributo finanziario che sarà chiamato a versare il comune di Locarno. In seguito vengono esaminati il ruolo e le competenze della Commissione consultiva per il Centro storico nella protezione dei beni culturali. Infine vengono elencati gli edifici che sono stati proposti dalla CPR e che sono stati ripresi nel MM. 50bis e quelli che, su proposta della CPR, non vengono più presi in considerazione nel MM. 50bis.

1. **Art. 38bis NAPR (effetti della protezione)**

Il nuovo art. 38bis NAPR codifica gli effetti della protezione quale bene culturale.

Le modifiche apportate dalla CPR all'art. 38bis NAPR proposto dal Municipio nel MM. 50 sono limitate all'aggiunta di una precisazione al capoverso 1 e alla correzione di un errore contenuto nella proposta del Municipio al capoverso 3. I capoversi 2 e 4 rimangono invariati. L'articolo è stato dunque modificato come segue (**aggiunte – stralci**):

Capoverso 1:

Il proprietario di un bene **culturale protetto** ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

Capoverso 3:

(... *omissis* ...). Le deroghe sono da valutare caso per caso, nell'ottica, oltre che del rispetto e della compatibilità con le condizioni indicate **al precedente capoverso 2 alla precedente lettera b**, anche del rapporto del bene culturale protetto con il contesto e la sua visibilità.

Le modifiche sono state accettate dal Municipio e riprese nel MM. 50bis. La CPR propone dunque di approvare l'articolo così come proposto nel MM. 50bis.

2. **Art. 38ter NAPR (contributo finanziario alla conservazione)**

Il nuovo art. 38ter NAPR proposto nel MM. 50 regola le modalità con cui il Comune di Locarno contribuisce finanziariamente alla conservazione dei beni culturali protetti.

Se le modifiche all'art. 38bis NAPR proposte dalla CPR e accettate dal Municipio erano minime, quelle riguardanti l'Art. 38ter NAPR sono di maggiore portata, circostanza che rende necessario modificare anche la numerazione dei capoversi:

- Capoverso 2 (capoverso 1 nella vecchia numerazione del Municipio): la CPR propone di apportare alcune modifiche a questo capoverso per allinearli alla legislazione cantonale. La CPR è infatti dell'avviso che il Comune debba essere tenuto a partecipare ai costi del privato nel caso di una ingerenza nella libertà del

singolo come quella che si viene a creare con la tutela quale bene culturale. Per questo motivo la formulazione proposta dalla CPR prevede l'obbligo di un contributo che tenga conto delle risorse finanziarie del Comune, del preavviso della Commissione consultiva per il Centro storico e dell'impegno finanziario del proprietario del bene. La CPR propone inoltre di escludere i costi di manutenzione regolare dalla partecipazione del Comune.

- Capoverso 3 (capoverso 2 nella vecchia numerazione del Municipio): la CPR ha ritenuto opportuno proporre di apportare una leggera modifica.

L'articolo è stato dunque modificato come segue (**aggiunte – stralci**):

Capoverso 1 (nuova numerazione del cpv. 3 della versione MM. 50): testo invariato

Capoverso 2 (nuova numerazione del cpv. 1 della versione MM. 50):

Il Comune, ***in misura proporzionata alla sua capacità finanziaria, partecipa può partecipare*** ai costi ~~di manutenzione regolare~~, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento ***e preavviso della Commissione consultiva per il Centro storico***, del rispettivo piano di finanziamento e quando ***il sacrificio richiesto al proprietario nell'interesse della comunità risulta eccessivamente oneroso i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi***.

Capoverso 3 (nuova numerazione del cpv. 2 della versione MM. 50):

Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità del progetto ***approvato esaminato***.

Capoverso 4 (corrisponde al cpv. 4 della versione MM. 50): testo invariato

La nuova impostazione dell'art. 30ter NAPR è stata accolta dal Municipio e ripresa nel MM. 50bis. La CPR propone dunque di approvare l'articolo così come proposto nel MM. 50 bis.

In considerazione dei contributi che la Città verrà chiamata a versare, la CPR è dell'avviso che una volta entrate in vigore le modifiche al PR proposte nel MM. 50 e nel MM. 50bis, il Municipio debba prevedere, a preventivo, un importo da destinare a questo scopo. Questa soluzione è peraltro già stata adottata dalla città di Bellinzona.

3. Competenze e ruolo della Commissione consultiva per il Centro storico

Il ruolo e le competenze della Commissione consultiva per il Centro storico non sono oggetto del MM. 50 e del MM. 50bis. Tuttavia il lavoro di questa Commissione è legato a doppio filo ai beni culturali. La CPR ha pertanto ritenuto indispensabile formulare le seguenti considerazioni.

Nell'ottica di rendere efficace, concreta e seria la tutela dei beni culturali sul territorio la CPR ritiene imprescindibili delle competenze specifiche di natura tecnica, storica e culturale per valutare gli interventi ai quali potranno essere sottoposti gli edifici definiti quali beni culturali. Il Municipio e i Servizi del territorio devono essere di conseguenza supportati in modo adeguato in maniera da poter svolgere al meglio il loro lavoro. Il Municipio, interpellato in questo senso, ha informato la CPR della volontà di incaricare la Commissione consultiva per il Centro storico di questo compito e di voler completare la stessa con la presenza fissa di un giurista e con la possibilità di far capo alla consulenza di un pianificatore e di uno storico. La CPR condivide la linea adottata dal Municipio, auspicando tuttavia che la figura dello storico (o quella di un architetto con particolare sensibilità e competenza nel mondo della storia dell'arte) sia membro permanente della Commissione consultiva per il Centro storico e sia dunque sempre presente alle riunioni. La Commissione consultiva per il Centro storico dovrebbe inoltre avere il compito di controllare i lavori durante le diverse fasi della loro esecuzione e non limitarsi al preavviso degli stessi, in modo da evitare qualsiasi abuso in corso d'opera.

Alla luce delle già citate lacune del lavoro di analisi del censimento degli oggetti proposti per la tutela, svolto in maniera approssimativo dall'Ufficio dei beni culturali cantonale (anche a causa dell'enorme quantità di oggetti censiti), la CPR è inoltre dell'idea che la Commissione consultiva per il Centro storico possa svolgere un ruolo fondamentale nel lavoro di approfondimento delle singole schede dei beni culturali. Infatti, man mano che questi le vengono sottoposti in occasione dell'inoltro di una domanda di costruzione per il loro restauro, essa potrà valutare in modo completo l'oggetto in questione e aggiornare le schede del censimento con gli elementi che verranno alla luce nell'ambito dei lavori.

4. Beni culturali d'interesse locale vincolati da misure conservative di PR (Comparto 1 - Piazza Grande e Comparto 2 - Centro storico)

Sulla base delle proposte dell'Ufficio dei beni culturali cantonale, con il MM. 50 e 50bis il Municipio propone di istituire una serie di tutele locali su circa un'ottantina edifici e manufatti. Nella proposta pianificatoria sottoposta per esame preliminare al Dipartimento del territorio, in un primo momento il Municipio aveva deciso di non inserire nell'inventario dei beni culturali locali gli oggetti che si trovano all'interno dei Piani Regolatori Particolareggiati (PRP/PP). Il Municipio riteneva che le disposizioni generali per il settore di risanamento conservativo tutelassero già l'integrità degli edifici e dei loro elementi architettonici e decorativi di pregio. Inoltre, sempre secondo il Municipio, la tutela avrebbe comportato dei rischi espropriativi e degli impegni finanziari inerenti al sussidio dei restauri che la città non si sarebbe potuta permettere. In questo frangente tuttavia il Municipio non ha inizialmente considerato la minore incidenza finanziaria della tutela di questi oggetti in considerazione dei limiti a cui devono già ora sottostare posti dai PRP/PP. Infine, secondo il Municipio una tutela sulla base della LBC avrebbe creato confusioni e contraddizioni dovute a sovrapposizioni di norme di tutela diverse.

Nella sua presa di posizione sulla proposta del Municipio, il Dipartimento del territorio ha espresso la sua contrarietà a questo approccio. Sulla scorta delle seguenti considerazioni

appare infatti cristallino quanto i vincoli della protezione secondo la LBC e gli effetti che ne scaturiscono siano differenti da quelli del PRP/PP e non sia pertanto possibile sostituire la protezione in quanto bene culturale con quella dovuta al PRP/PP.

- Lo statuto di bene culturale protetto

Come già espresso in precedenza, la protezione data dalla LBC è il risultato di un'analisi del singolo oggetto che prende in considerazione il valore storico, artistico e architettonico dell'edificio o del manufatto e che ne definisce il suo stato giuridico. Solo gli oggetti meritevoli vengono pertanto inseriti nella lista e beneficiano degli effetti della protezione. La tutela è quindi un importante riconoscimento specifico di alcuni oggetti che meritano di distinguersi dal resto del tessuto urbano circostante e che vanno preservati come testimonianze per il futuro. Al contrario invece, seguendo l'argomentazione originale contenuta nella prima proposta dal Municipio, tutti gli edifici non demolibili all'interno dei nuclei dei PP sarebbero definibili come beni culturali indipendentemente dal loro valore.

- Disparità di trattamento

Se si seguisse il ragionamento iniziale del Municipio si verrebbe a creare un'evidente disparità di trattamento tra i proprietari degli edifici all'interno e quelli all'esterno dei PRP/PP. Infatti, due edifici che adempiono allo stesso modo ai criteri della LBC verrebbero trattati in maniera diversa solo perché si trovano in due zone diverse della città. Oltre alla mancanza di riconoscimento nei confronti del singolo edificio, la mancata protezione comporterebbe delle notevoli differenze di trattamento. Le domande di costruzione e le notifiche degli edifici protetti dalla LBC, a differenza degli edifici che si trovano "solamente" all'interno dei PRP/PP, vengono sempre sottoposte all'Ufficio dei beni culturali cantonale. Le disparità tuttavia non si limitano solamente alle questioni tecniche, ma riguardano anche gli aspetti finanziari. Decidendo di non annoverare tra gli edifici protetti secondo la LBC tutti quegli edifici meritevoli che si trovano all'interno dei PRP/PP, ai proprietari di quest'ultimi verrebbe infatti preclusa la possibilità di usufruire dei sussidi per il restauro del bene culturale previsto dalla LBC e dalle norme del PR.

In seguito, il Municipio ha così rivisto parzialmente la sua impostazione proponendo nel MM. 50alcune tutele anche all'interno di queste zone.

La CPR condivide pienamente le criticità espresse dal Dipartimento del territorio e sulla scorta di questi motivi ha proposto di inserire alcuni edifici che si trovano nel PRP/PP anche nella lista degli edifici degni di tutela locale secondo la LBC. Una parte di essi è stato ripreso dal Municipio nel MM. 50bis. La CPR propone di approvare i seguenti oggetti contenuti nel MM. 50bis:

- SIBC 7697 - Casa Ciseri - mapp. 615 - Via S. Francesco 15;
- SIBC 7698 - Casa Respini - mapp. 614 - Via S. Francesco 11;
- SIBC 8297 - Hotel Garni Millennium - mapp. 204 - Via Dogana Nuova 2;
- SIBC 10822 - Villa Rosa - mapp. 212 - Via Cappuccini 1;

- SIBC 10823 - Villino dei Glicini - mapp. 212 - Via Cappuccini 3;
- SIBC 14681 - Villa Noris - mapp. 213 - Via delle Monache 16;
- SIBC 12101 - Casa Roggero - mapp. 571 - Via S. Antonio 2;
- SIBC 14881 - Palazzo con negozio - mapp. 4959 - Piazza S. Antonio 3.

5. Beni culturali d'interesse locale non vincolati da misure conservative di PR (Comparto 2 - Centro Storico)

Per quanto riguarda questo comparto, la CPR ha proposto la tutela di due oggetti situati nell'isolato compreso tra Via Luini, Piazza Muraccio, Via Ciseri, Via della Posta e a ridosso di Piazza Grande, in uno degli isolati soggetti a variante di PR in questo messaggio. Si tratta di due edifici di pregio di carattere urbano di epoche diverse, l'uno della fine dell'800 (autore anonimo) e l'altro degli anni '50 dell'architetto Paolo Mariotta, che ben rispondono alle motivazioni che hanno portato il Municipio a proporre una variante di PR (vedi spiegazioni al punto C.2.1 in seguito). Questa scelta è stata accolta dal Municipio e ripresa nel MM. 50bis.

- SIBC 8232 - Palazzina con bar e negozio - mapp. 136 - Via Ciseri 17;
- SIBC 24418 - Palazzo Ambrosoli - mapp. 3734 - Via Luini 20.

6. Beni culturali d'interesse locale non vincolati da misure conservative di PR (Comparto 3 - Quartiere nuovo)

Nel Quartiere Nuovo, invece, la CPR ha proposto di aggiungere agli edifici da tutelare quattro oggetti emblematici, che secondo i commissari erano degni di rappresentare gli elementi significativi e determinanti dello sviluppo di questa parte della città, uniti a quelli che già figurano nella scelta effettuata dal Municipio e presenti nel MM. 50 (tra cui Piazza Fontana Pedrazzini con i suoi edifici, Casa Gina, Casa Panizzolo, Studio Vacchini ecc.).

Per la sua tipologia tipica dell'inizio del secolo scorso di palazzina con giardino delimitato da muri di cinta con inferiate (tipologia ormai in via di estinzione), la CPR ha proposto la tutela di Casa Bramantino dell'architetto Eugenio Cavadini del 1926. Come esempio di architettura di transizione da una tipologia e un linguaggio da villa con giardino dell'inizio del 1900 a edificio di appartamenti del Moderno (vedi terrazze e gronda in cemento armato), la CPR ha proposto la tutela della palazzina dell'architetto Rino Tami del 1934-36. Infine, la CPR propone per la tutela due manufatti particolarmente importanti: il Debarcadere e il Lungolago. Nel loro insieme questi due oggetti rappresentano un elemento urbanisticamente particolarmente significativo che caratterizza il modo in cui la città ottocentesca si affaccia sul lago. Questo elemento, composto essenzialmente da una porta della città sul lago (Debarcadere), da una struttura muraria che ridisegna la riva e da una passeggiata alberata (Lungolago), è importante anche perché la sua tipologia è ricorrente in tante altre cittadine che si rapportano con il Verbano.

Di queste quattro proposte di tutela il Municipio ne ha accolte soltanto due che sono state inserite nel MM. 50bis:

- SIBC 19425 - Casa d'appartamenti - mapp. 1874 - Via Franscini (Lungolago G. Motta 8);
- SIBC 19257 - Lungolago - mapp. 30 - Lungolago Giuseppe Motta.

Tuttavia, la CPR all'unanimità ritiene fondamentale non scindere l'elemento Debarcadero dal Lungolago per le motivazioni summenzionate e pertanto ha deciso di proporre, tramite emendamento, pure l'inserimento dell'oggetto Debarcadero nell'elenco degli oggetti da tutelare:

- SIBC 9249 - Imbarcadero - mapp. 200 - Lungolago Giuseppe Motta.

7. Ulteriori oggetti qualificati come beni culturali di interesse locale

In virtù della loro valenza, la CPR ha infine ritenuto importante introdurre una serie di oggetti disseminati sul territorio della Città che non erano stati considerati nemmeno nel censimento cantonale. In particolare, essi si compongono di una ventina di cappelle (cfr. Allegato B al MM. 50bis, 6.11 – 6.28), alcune fontane (cfr. Allegato B al MM. 50bis, 7.20 – 7.22) e due cippi indicatori (cfr. Allegato B al MM. 50bis, 8.10 – 8.11).

8. Oggetti stralciati nel MM. 50bis

In virtù del fatto che non adempiono ai criteri presi in considerazione per la valutazione dei singoli oggetti, la CPR ha proposto lo stralcio dei seguenti oggetti, tra i quali ve ne sono due compromessi definitivamente da discutibili ristrutturazioni:

- SIBC 6377 - Palazzo con negozi - mapp. 601, Via alla Motta;
- SIBC 10599 - Casa - mapp. 285, Via Cappuccini 21;
- SIBC 10601 - Casa - mapp. 286, Via Cappuccini 23;
- SIBC 24591 - Muro - mapp. 406, Via Borghese 2, la tutela riguarda unicamente il mapp. 406 e non anche il 4848, che è indicato sulla scheda SIBC;
- SIBC 22591 - Edificio plurifunzionale - mapp. 4394, Canton del Marcio, l'edificio si trova sul tracciato del progettato collegamento A2-A13.

Il Municipio ha accolto la proposta e ha previsto l'esclusione di questi oggetti dalla lista nel MM. 50bis.

C. Varianti pianificatorie che riguardano intere zone della città

Come sollevato in precedenza, il MM. 50 propone delle varianti pianificatorie che interessano interi comparti della città.

1. Comparto di via alla Basilica (zona residenziale pedemontana) – documenti di variante 3 e 4

Il MM. 50 propone l'inserimento di una nuova disposizione nel PR – Settore 2 (nuovo art. 16 lit. b) che permetta di “*salvaguardare la compattezza e la continuità del gruppo edificato e dei suoi antistanti spazi liberi a giardino*” della zona del comparto di via alla Basilica.

La CPR propone di accettare la modifica proposta dal Municipio e, alla luce del fatto che il Comparto del nucleo dei Monti della Trinità presenta tutte le caratteristiche di un nucleo, (anche se piccolo), di estendere le competenze di esame e di preavviso al Municipio alla Commissione consultiva per il Centro storico anche a questo comparto, aggiungendo pertanto un nuovo capoverso all'art. 16 delle relative NAPR. L'articolo è stato dunque modificato come segue (**aggiunte**):

Art. 16 Zona residenziale pedemontana

e) Comparto del nucleo dei Monti della Trinità

Capoverso 16 (nuovo):

Le competenze di esame e preavviso delle domande di costruzione e i compiti di informazione e orientamento della Commissione consultiva per il Centro storico è estesa al comparto del nucleo dei Monti della Trinità, per il quale sono pure applicabili le stesse modalità di presentazione e procedurali per le domande di costruzione.

Le modifiche sono state accettate dal Municipio e riprese nel MM. 50bis. La CPR propone dunque di approvare l'articolo così come proposto nel MM. 50bis.

2. Piano particolareggiato del quartiere Rusca (isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini / isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo / isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo) – documento di variante 5

2.1 Nuovo art. 10bis NAPR.QR – Isolati con obbligo di allineamento sul filo del marciapiede – documento di variante 5

Con questo articolo il MM. 50 propone di tutelare alcuni edifici proposti dal Cantone e di permettere l'edificazione in contiguità e a filo marciapiede su alcuni fronti degli isolati compresi fra Via Varesi, Via Luini, Piazza Muraccio, Via Ciseri, Via della Posta e Via Orelli. Infatti questi quattro isolati – ubicati a ridosso di Piazza Grande ma finora legati dal punto di vista normativo al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca – si distinguono nella loro conformazione per un tessuto più compatto, più urbano e differente da quello del resto del quartiere. Gli edifici sono già in gran parte allineati a filo marciapiede e costruiti in contiguità. Con la modifica proposta dal Municipio non si vuole far altro che permettere uno sviluppo più coerente con il tessuto esistente. Non nascondiamo il fatto che la CPR ha discusso a lungo su questa proposta, chiedendosi se era ragionevole modificare le regole pianificatorie vigenti su tutto il resto del quartiere in questi quattro isolati. Dopo molte

discussioni, dopo aver sentito le spiegazioni del pianificatore architetto Fabio Giacomazzi e dopo un sopralluogo la CPR è giunta alla conclusione che questa impostazione è condivisibile.

La CPR propone dunque di approvare l'inserimento del nuovo art. 10bis NAPR.QR come da documento di variante 5 proposto dal Municipio nel MM. 50.

2.2 Nuovo art. 10ter NAPR.QR – Isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini – documento di variante 5

Il MM. 50 conferma la tutela di una serie di edifici originariamente proposti dal Cantone stesso, nell'ottica di *“salvaguardare, oltre allo spazio pubblico, anche il contesto edificato originario della Piazza Fontana Pedrazzini e di controllare qualitativamente e quantitativamente l'utilizzo dei potenziali edificatori residui dei fondi”* (cfr. MM. 50, pag. 10), onde evitare interventi molto discutibili come la recente tinteggiatura arancione-nero sgargiante dell'edificio che si affaccia sulla piazza da dietro Villa Moretti.

La CPR propone di approvare l'inserimento del nuovo art. 10ter NAPR.QR come da documento di variante 5 proposto dal Municipio nel MM. 50.

2.3 Nuovo art. 10quater NAPR.QR – isolati con regolamentazione particolare delle opere di cinta – documento di variante 5

Il MM. 50 proponeva l'inserimento del nuovo art. 10quater NAPR.QR che avrebbe istituito l'obbligo di tutela per le cinte murarie delle parcelle situate in alcuni isolati del quartiere nuovo. La CPR ha espresso al Municipio le sue criticità in merito. Le cinte murarie sono state, e in parte lo sono effettivamente ancora, elementi tipici del quartiere nuovo, proprio perché la tipologia caratteristica di questa zona era in passato prevalentemente quella della villa o della palazzina collocata in mezzo al giardino e attorniata da una cinta muraria sui confini a filo marciapiede. Il PR attuale è in netto contrasto con questa tipologia: gli arretramenti a 3 metri e gli indici edificatori molto elevati difficilmente permettono la creazione di giardini cintati coerenti con la tipologia che si vorrebbe tutelare con la modifica dell'art. 10quater. Il vincolo del mantenimento delle vecchie cinte o dell'obbligo di nuove cinte murarie proposto per l'edificazione di nuovi edifici non ha dunque convinto la CPR.

L'intenzione, tramite questo articolo, di impedire degli interventi al piano terreno ritenuti non idonei, rischia di creare una serie di spazi urbani non qualificati (delle fasce residue di terreno di 3 metri lungo edifici alti più di 20 metri) che non faranno altro che peggiorare ulteriormente lo sviluppo del quartiere.

Il PR attuale prevede che questa fascia di 3 metri venga messa a disposizione quale spazio pubblico (come allargamento dei marciapiedi), caratterizzato da una serie di alberature chiaramente definite nella loro dimensione in rapporto al tipo di strada. La CPR ritiene fondamentale questa indicazione pianificatoria, sia per la definizione dello spazio urbano che per una importante protezione dagli effetti negativi del riscaldamento climatico. Se attuata più rigorosamente, con dei piani di sistemazione che considerano le strade nella loro interezza

con le alberature adatte, porterebbe ordine e qualità allo spazio pubblico, rendendolo vivibile in questo quartiere già abbastanza compromesso da interventi poco dignitosi.

Con la norma proposta nel MM. 50 ciò sarebbe venuto a cadere.

Secondo la CPR questa proposta rischia dunque di creare più problemi di quelli che si pensava di risolvere. Il Municipio ha accolto le preoccupazioni della CPR e ha deciso di stralciare l'art. 10quater NAPR.QR. dal MM. 50bis.

3. Comparto Cinque Vie

In considerazione della presenza di una serie di edifici di pregio nella zona delle Cinque Vie, la CPR, dopo aver consultato il Municipio, ha deciso di proporre all'Esecutivo di affrontare gli oggetti che si trovano in quest'area nell'ambito di uno studio pianificatorio separato. Questo dovrà, considerata la complessità di questo comparto, analizzare da tutti i punti di vista le peculiarità, le necessità e le potenzialità della zona per poi decidere come e quali oggetti tutelare. La CPR è stata informata dal Municipio delle sue intenzioni di muoversi in questa direzione e ha ricevuto conferma che è già stata allestita una relazione preliminare da parte del pianificatore architetto Fabio Giacomazzi per istituire una zona di pianificazione. Per questo motivo la CPR ha proposto di non considerare gli edifici di questo comparto nel quadro del MM. 50 e del MM. 50bis.

Gli edifici interessati sono i seguenti: SIBC 9297, mapp. 2381; SIBC 9298, mapp. 2358; SIBC 9512, mapp. 1649; SIBC 9516, mapp. 667; SIBC 10390, mapp. 666; SIBC 10445, mapp. 2339; SIBC 10448, mapp. 2340; SIBC 10461, mapp. 2337.

III. RICAPITOLAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CPR AL MUNICIPIO

In considerazione delle numerose raccomandazioni formulate all'indirizzo del Municipio nel presente rapporto che non sono oggetto di modifiche del Piano Regolatore e che quindi non verranno decise dal legislativo, la CPR ha ritenuto opportuno ricapitarle brevemente in modo da renderne più facile la lettura:

- creazione di un nuovo conto a preventivo per il finanziamento dei contributi ai beni culturali (cfr. capitolo II B 2);
- rafforzamento della Commissione consultiva per il centro storico (cfr. capitolo II B 3);
- realizzazione dei viali alberati in base a quanto stabilito a Piano regolatore nelle strade del quartiere nuovo (cfr. capitolo II C 2.3);
- istituzione della zona di pianificazione delle 5 Vie e successiva analisi approfondita del comparto con conseguente definizione degli oggetti da tutelare(cfr. capitolo II C 3);

- oggetti degni di essere analizzati in occasione di un futuro censimento per una loro eventuale tutela quali beni culturali:
 - edificio alla particella n. 1709 RFD Locarno in via Ballerini: edificio di appartamenti dell'architetto Paolo Mariotta del 1971;
 - edificio alla particella n. 2615 RFD Locarno in via Varenna: edificio di appartamenti dell'architetto Rino Tami;
 - edificio alla particella n. 2521 RFD Locarno in via Varenna (SIBC 30001 e 30002): edifici di appartamenti dell'architetto Paolo Mariotta del 1968-70;
 - edificio alla particella n. 3659 RFD Locarno in via d'Alberti (SIBC 29460): edificio di appartamenti dell'architetto Eugenio e Agostino Cavadini del 1940;
 - Piazza in Proo' (piazza Solduno) alla particella n. 2304 RFD Locarno.

IV. CONCLUSIONI

Le varianti di PR proposte dal MM. 50 e dal MM. 50bis e l'emendamento della CPR permettono alla Città di Locarno di dotarsi degli strumenti necessari di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Questi oggetti rappresentano dei tasselli fondamentali del nostro tessuto urbano e impongono alla comunità la loro tutela in modo da poter essere tramandati alle generazioni future. Sulla base di questa premessa e come ampiamente descritto, nel suo lavoro la CPR ha ritenuto doveroso correggere l'approccio del Municipio e ampliare il numero degli oggetti tutelati e gli effetti della tutela stessa, proprio per rendere il dovuto omaggio al nostro territorio. Il presente rapporto sul MM. 50 e sul MM. 50bis e il MM. 50bis stesso sono frutto di un intenso lavoro di analisi e discussioni all'interno della CPR e in seguito tra la CPR stessa e il Municipio. Le scelte sui singoli oggetti e sulle norme che andranno a regolare interi comparti della città potrebbero apparire di difficile lettura se analizzate singolarmente; vanno invece considerate nel loro insieme, come singoli elementi di un unico mosaico. Mosaico che si completa con l'aggiunta dell'oggetto Debarcadero, proposto tramite emendamento in quanto parte inscindibile del Lungolago e del disegno d'insieme.

In conclusione i commissari ringraziano sentitamente il segretario della CPR, Jean-Claude Morinini, per il suo fondamentale aiuto e apporto ai lavori commissionali.

In considerazione delle osservazioni elaborate nel presente rapporto relative all'importanza di non scindere l'elemento Debarcadero dal Lungolago la CPR invita il Consiglio Comunale ad adottare la variante proposta dal MM. 50bis con il seguente emendamento (**evidenziate in rosso le proposte di emendamento della CPR**, il resto rimane invariato per rapporto al dispositivo del MM. 50bis):

1. È adottata la variante al Piano Regolatore della Città di Locarno denominata "Beni culturali", e meglio:
 - a. È modificato l'art. 38 e sono adottati i nuovi art. 38^{bis}, 38^{ter}, 38^{quater} e 38^{quinquies} NAPR come da documento di variante n. 1 "Febbraio 2020" e relativi allegati A e B "Febbraio 2020", **con l'aggiunta nell'allegato B dell'oggetto "Imbarcadero"**:

No.	SIBC ¹⁾	Comparto 2)	Denominazione	Mappal e	Ubicazione	Coordinat e	Motivazione tutela
1.1 1	9249	1	Imbarcadero	200	Lungolago G. Motta	705.226 114.100	Imbarcadero (1852) e Lungolago G. Motta (1885) importanti elementi architettonici tipici dell'architettura lacuale della seconda metà del 1800 presenti in tutte le cittadine più importanti delle rive del Verbano

b. È adottato il piano grafico “Piano beni culturali” come da documento di variante n. 2 “Febbraio 2020”, comprendente

- *Invariato*
- i vincoli di tutela dei beni culturali d’interesse locale, **con l’aggiunta di cui al punto 1.a**
- *Invariato*

c. *Invariato*

2. *Invariato*

a. *Invariato*

b. *Invariato*

c. *Invariato*

3. *Invariato*

a. *Invariato*

b. *Invariato*

c. *Invariato*

Orlando Bianchetti (relatore)

Sabina Snozzi Groisman (relatrice)

Barbara Angelini Piva

Sabrina Ballabio Morinini

Loretta Canonica

Roberto Ceschi

Paola Ernst

Bülent Incir

Giovanni Monotti

Bruno Nicora

Mattia Scaffetta